



**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **DAL 15 FEBBRAIO 2022 OBBLIGO VACCINALE NEI LUOGHI DI LAVORO PER I LAVORATORI CON ALMENO 50 ANNI DI ETÀ**

Come comunicato attraverso precedenti circolari di Studio, in base a quanto introdotto dal D.L. n. 1/2022, si ricorda che a partire da Martedì 15 Febbraio 2022, tutti i lavoratori che hanno compiuto i 50 anni di età, a prescindere dalla tipologia di impiego (pubblico o privato) o dall'appartenenza a categorie professionali, al fine dell'accesso ai luoghi di lavoro, dovranno necessariamente essere in possesso e saranno tenuti ad esibire regolare "Green Pass Rafforzato/Super Green Pass".

Si ricorda che tale certificato è ottenibile esclusivamente con:

- la vaccinazione da COVID-19 (anche della c.d. terza dose/dose booster, ove risulti scaduto il Green Pass precedente rilasciato al completamento del primo ciclo);
- il certificato di guarigione dal contagio da COVID-19.

Non è prevista la possibilità di ottenerlo a seguito dell'effettuazione di un tampone, di qualsiasi tipo.

Di seguito si riportano nel dettaglio le caratteristiche della nuova previsione introdotta.

### **SOGGETTI A CUI SI APPLICA L'OBBLIGO VACCINALE**

L'obbligo si applica ai cittadini italiani ed ai soggetti di altri Stati membri dell'Unione Europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età alla data stabilita (15 Febbraio 2022) o nel periodo di vigenza dell'obbligo (attualmente, 15 Febbraio 2022-15 Giugno 2022) e che si presentano sul luogo di lavoro per svolgere attività lavorativa, comprese le attività formative (es. tirocini) o di volontariato.

### **SOGGETTI ESCLUSI DALL'OBBLIGO VACCINALE**

Risultano sottratti all'obbligo in esame coloro nei cui confronti sia accertato un pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, previo il rilascio di una certificazione medica di esenzione in base alle previsioni indicate dalla circolare del Ministero della Salute del 4 Agosto 2021: esclusivamente in tali casi la vaccinazione potrà essere legittimamente essere omessa o differita. In queste casistiche, per il periodo in cui la vaccinazione risulta omessa o differita, il datore di lavoro adibirà i soggetti interessati, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. Si precisa che l'obbligo in capo al datore di lavoro, così imposto, non può intendersi in senso



**Studio Dafe STP S.r.l.**

Via XIII MARTIRI,88 – 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)  
Partita IVA/C.F.: 04562930273

Sedi Lavorative | **SAN DONA' DI PIAVE (VE)**  
Via XIII Martiri, 88  
Tel.: 0421222656  
Fax: 0421 479460  
E-mail: info@dafe.it



imperativo e perciò privo di alternative. Infatti, la prescrizione deve intendersi in concreto nella necessità di prevedere tale diversa collocazione laddove questa sia effettivamente possibile, compatibile con le esigenze organizzative aziendali e la possibilità di individuare modalità operative della prestazione lavorativa che ne consentano l'utile apprezzabilità da parte del datore di lavoro. Infine, si segnala che all'interno della norma non vi è alcun riferimento alle attività lavorative svolte esternamente all'azienda in modalità telematiche (es: lavoro agile/smart-working) da parte di lavoratori del settore privato; tali soggetti, dunque, non saranno interessati dall'obbligo.

### **PERIODO DI VALIDITA' DELL'OBBLIGO**

La norma entra in vigore Martedì 15 Febbraio 2022 e varrà attualmente fino a Mercoledì 15 Giugno 2022, salvo eventuali modifiche che potrebbero intervenire a seguito di nuovi provvedimenti di prossima emanazione. L'obbligo di vaccinazione si applica anche a coloro che compiranno il cinquantesimo anno di età durante tale finestra temporale.

### **LE VERIFICHE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO**

Si segnala un'importante differenza rispetto alla disciplina già in vigore per il controllo del Green Pass "base" (ottenibile anche mediante tampone): i lavoratori cinquantenni per l'accesso ai luoghi di lavoro "sono tenuti ad esibire" una certificazione di avvenuta guarigione o vaccinazione, mentre per i rimanenti lavoratori under 50 l'esibizione della certificazione (per vaccinazione, guarigione o anche mediante tampone) avviene "su richiesta" del datore di lavoro e/o dei suoi incaricati.

La norma, in attesa di chiarimenti, sembra quindi imporre che il controllo venga effettuato per ogni giorno di accesso al lavoro del lavoratore cinquantenne. Un'ulteriore conferma in questo senso, sia pure indiretta, può essere rinvenuta anche nel fatto che la nuova norma non fa alcun riferimento alla possibilità che i controlli avvengano anche a campione, come avviene già per la generalità dei lavoratori.

La verifica da parte del datore di lavoro e/o dei suoi incaricati dovrà essere effettuata attraverso le consuete modalità, ovvero:

- App Ministeriale "VerificaC19", selezionando nel menù "Tipologia verifica" la scelta "Rafforzata";
- Servizio telematico "GreenPassOver50+" presente all'interno del portale INPS per le aziende autorizzate (principalmente forze dell'ordine, sanitari, personale scolastico e residenze socio sanitarie).

La verifica sarà effettuata dai datori di lavoro anche nei confronti de c.d. "lavoratori esterni" all'organizzazione nei cui locali sono svolte le attività lavorative. Si precisa che la norma prevede che il mancato possesso del Green Pass Rafforzato possa essere comunicato preventivamente dai lavoratori cinquantenni e non solo rilevato all'atto dell'accesso al luogo di lavoro. Salvo chiarimenti, non sembra, però, esteso ai lavoratori cinquantenni, anche per la mancanza di un espresso richiamo normativo, l'obbligo di comunicare preventivamente la mancanza della certificazione al datore di lavoro che lo richieda per



**Studio Dafe STP S.r.l.**

Via XIII MARTIRI,88 – 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)  
Partita IVA/C.F.: 04562930273

Sedi Lavorative | **SAN DONA' DI PIAVE (VE)**  
Via XIII Martiri, 88  
Tel.: 0421222656  
Fax: 0421 479460  
E-mail: [info@dafe.it](mailto:info@dafe.it)



specifiche esigenze organizzative. Analoga conclusione è rinvenibile circa la possibilità, non espressamente richiamata dalla nuova norma, che il lavoratore consegni, su sua richiesta, copia della propria certificazione al datore di lavoro, ottenendo l'esonero dai controlli per tutta la durata della certificazione.

Si precisa che, nel caso la verifica vada a constatare l'irregolarità, è sicuramente consigliabile formalizzare la situazione (e la conseguente sospensione dell'attività lavorativa) direttamente al lavoratore con comunicazione apposita, eventualmente da richiedere allo Studio.

## **LE CONSEGUENZE PREVISTE NEL CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO**

### **A) CONSEGUENZE RELATIVE AL RAPPORTO DI LAVORO IN CORSO**

I lavoratori privi del Green Pass Rafforzato e sprovvisti di una certificazione medica di esenzione, dei quali tale mancanza venga accertata al momento della verifica all'ingresso, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 Giugno 2022, salvo diverso termine successivo.

Per i giorni di assenza ingiustificata non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Ciò si ripercuoterà, necessariamente, sulla contribuzione e sugli istituti indiretti quali, ad esempio, il trattamento di fine rapporto, la quota di tredicesima, la quota di quattordicesima (ove prevista), premio presenze (ove previsto), ecc.

### **B) SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Di seguito si riporta il quadro sanzionatorio previsto nel caso di accertamento di irregolarità:

- sanzione amministrativa variabile da 400,00 a 1.000,00 euro per il datore di lavoro che non organizza e/o non esegue il controllo;
- sanzione amministrativa variabile da 600,00 a 1.500,00 euro per il lavoratore che acceda al luogo di lavoro pur essendo privo della certificazione verde rafforzata. Resta, comunque, inalterata la possibilità, da parte del datore di lavoro, di avviare un procedimento disciplinare, in considerazione del mancato rispetto delle regole legate alla gestione del rapporto di lavoro.

Si ricorda, in aggiunta, che il soggetto cinquantenne non vaccinato andrà incontro anche all'ulteriore sanzione pari a 100,00 euro, che attiene, però, alla violazione dell'obbligo di vaccinazione in sé e non ha alcuna rilevanza nel rapporto di lavoro.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

***Studio Dafe STP S.r.l.***



**Studio Dafe STP S.r.l.**

Via XIII MARTIRI,88 – 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)  
Partita IVA/C.F.: 04562930273

Sedi Lavorative | **SAN DONA' DI PIAVE (VE)**  
Via XIII Martiri, 88  
Tel.: 0421222656  
Fax: 0421 479460  
E-mail: [info@dafe.it](mailto:info@dafe.it)